

ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, campeggi, villaggi-turistici, edifici a destinazione mista, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc.⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al **punto 66** dell'allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere , studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini , bed & breakfast, dormitori, case per ferie , con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto

Nota DCPREV prot. n. 11257 del 16-09-2016

Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone" - Chiarimenti.

Ad integrazione della nota prot. DCPREV 11002 del 12/09/2014, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti ed indirizzi applicativi relativamente al decreto ministeriale 28 febbraio 2014 recante regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

- p.to 5.1 Titolo I e p.to B.2.3 Titolo II - Distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata.

La disposizione è tesa ad evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti, od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.

Con tale ultima dicitura, il normatore ha inteso identificare un'area, posta anche all'aperto, ove vengono conferiti, nell'attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall'attività ricettiva nel suo complesso.

In tale ottica, quindi, non sono assimilabili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un'isola o di un esiguo numero di unità abitative, e che, in via generale, con l'adozione delle più comuni cautele di sicurezza, possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

- p.to 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II- Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l'area di sicurezza.

A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.

In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all'aperto, il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio.

In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa; resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.

- Prospetto A3 Titolo II

I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (c.d. *air camping*) rientrano nella tipologia di unità abitative "tende con mezzo" (codifica T_m, del prospetto A.3).

- Punto B.2.3 Titolo II Prescrizioni particolari e aggiuntive

Per le zone classificate D e E della struttura ricettiva, il decreto prevede il divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

Tale disposizione è tesa a mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone ed agli addetti alla gestione delle emergenze sia la rapida evacuazione dall'area eventualmente interessata dall'incendio che un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.

In tale ottica, quindi, al fine di garantire gli obiettivi sopra indicati, si ritiene pertanto che una distanza indicativa non inferiore ad 1 m possa essere considerata idonea.

Tale prescrizione normativa non è ovviamente pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (*air camping*) ed i camper, per i quali infatti il veicolo costituisce parte integrante dell'unità abitativa stessa.

Circolare DCPREV prot. n. 11002 del 12-09-2014

Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone" - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

PREMESSA

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Detta disposizione, entrata in vigore il 13 aprile 2014, è strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi.

In particolare, mentre nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo, applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali. Suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Considerato il carattere innovativo del provvedimento si forniscono di seguito i primi indirizzi applicativi al fine di un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

a) Decreto

Ai fini dell'applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. i *villaggi turistici*, come chiarito dalla scrivente Direzione con nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013, rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta; sono quindi soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone;
2. ai fini dell'applicazione della lettera a) dei commi 1 e 2 dell'art. 6, per *idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo* si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale;

b) Regola Tecnica

TITOLO I - CAPO I - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

- p.to 2.1 - Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell'attività turistico - ricettiva, si propaghino all'interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc ...) per scopi estetici e/o funzionali all'attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.
- p.to 5.1: in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso";
- p.to 5.4: la disposizione è tesa a regolamentare l'installazione di appositi punti fuoco, intesi come aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi;
- p.to 8.1: la distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio deve essere misurata lungo il percorso effettivamente praticabili dalle persone;
- p.to 9 (*divieto di accensione fuochi*): la disposizione è diretta ad evitare che l'accensione, da parte dei singoli avventori ed ospiti, di fuochi eccessivamente vicini alle unità abitative possa costituire fonte d'innescio per le stesse; gli ospiti dell'attività ricettiva potranno utilizzare apparecchi di cottura appositamente predisposti a tale scopo. Per l'utilizzo di detti apparecchi, dovranno comunque essere adottate le comuni cautele di sicurezza e gestione antincendio, da indicarsi nel regolamento da fornire all'utenza (quali, ad esempio, pulizia delle aree ove sono installati, distanza da elementi combustibili, controllo dell'effettivo spegnimento della fiamma e assenza di braci, ecc.), nonché quelle eventualmente fornite dal produttore degli stessi apparecchi.

TITOLO II - METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO

Il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio di cui al Titolo II è un metodo alternativo all'approccio prescrittivo di soluzioni conformi introdotte dal Titolo I - Capo II per le attività esistenti.

Il metodo è teso a definire contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dello scenario emergenziale potenziale che il responsabile dell'attività potrebbe essere chiamato a fronteggiare.

A determinare le caratteristiche dello scenario emergenziale concorrono tre fattori sostanziali: a) la criticità dello *scenario incidentale*, in termini di gravità dell'incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte; b) le condizioni di *vulnerabilità funzionale*, in termini di prontezza di assistenza esterna nella risposta all'evento; c) *l'interdipendenza* con il contesto esterno all'insediamento, in termini di influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all'insediamento.

L'applicazione del metodo avviene in due fasi: la prima finalizzata a caratterizzare e categorizzare in modo sostanziale gli scenari emergenziali potenziali (Parte A), la seconda, finalizzata a definire le contromisure per le varie categorie di scenari emergenziali presenti (Parte B). Il principio di proporzionalità trova riscontro nel fatto che le disposizioni della Parte B del Titolo II prevedono contromisure più severe per situazioni classificate come più critiche dalle procedure di caratterizzazione della Parte A del Titolo II e meno severe per situazioni categorizzate come meno critiche.

Il metodo proporzionale, diversamente dall'approccio di tipo tradizionale del Titolo I, introduce dunque una sorta di flessibilità condizionata in quanto la scelta della strategia antincendio può essere fatta dal responsabile dell'attività con un margine di discrezionalità ossia individuando la strategia per lui più opportuna all'interno di un set di soluzioni predefinite e pre-valutate dal normatore.

PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

A.1 - ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

L'analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all'interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell'azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come *interdipendenza*.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

A.2 - CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

Ai fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo in sotto-aree (*comparti*) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2. Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.

Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al *Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione* - si chiarisce che per *dislivello a strapiombo* si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza $H_d \geq 2$ m e pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore come rappresentato in figura 1.




Figura 1 - Caratteristiche geometriche di un dislivello a strapiombo

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona con i criteri definiti dal Prospetto A.4, la procedura convenzionale da adottare è la seguente:

- per ogni comparto individuato con la procedura di cui al punto A.2.1, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell'habitat antropico e naturale);
- in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d'acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell'insediamento ricettivo;
- l'area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione

(linee tratteggiate riportate in figura 2);

- d) si calcola l'areale di pertinenza dividendo l'area convenzionale definita al precedente punto c), per il numero di unità abitativa presenti nella zona;
- e) si confronta la superficie dell'areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le superficie dell'areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona;
- f) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto e).








Figura 2 - Esempio di identificazione delle aree convenzionali da considerare per la determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo

Ai fini della determinazione della superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p) si forniscono i seguenti chiarimenti.

In presenza di pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) in materiali combustibili, il computo della superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) comprende anche la superficie di pertinenze e accessori. Conseguentemente, il perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p) deve comprendere anche le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.).

Se invece le pertinenze e accessori (verande, tendalini, ecc.) sono costruite in materiali incombustibili (es. metallo, ecc.) le stesse non sono da considerare nel calcolo di superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p).

In figura 3 è riportato un esempio di identificazione della superficie lorda dell'unità abitativa ($S_{u,a}$) e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa (p) in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile.



Definizioni:

$S_{u,a}$ = superficie lorda dell'unità abitativa, comprende anche elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili (nell'immagine è rappresentata dall'area in grigio sommata all'area con retino a linee inclinate).

p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa e gli elementi accessori (verande, tendalini, ecc.) costruiti in materiali combustibili.

Figura 3 - Esempio di identificazione della superficie lorda dell'unità abitativa e del perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa in presenza di pertinenze e accessori in materiale combustibile e incombustibile

A titolo di esempio in figura 4 si riporta la rappresentazione degli areali di pertinenza che differenziano i tassi di sfruttamento ricettivo moderato, normale e intensivo per una unità abitativa fissa codificata H_b . Si precisa che l'unità abitativa può essere collocata in qualsiasi posizione all'interno dell'areale di pertinenza (la posizione centrata, rappresentata in figura 4, consente di meglio comprendere l'algoritmo che definisce l'area dell'areale di pertinenza come la superficie dell'unità abitativa sommata all'area di una fascia perimetrale di larghezza prestabilita).




Figura 4 - Esempi di aree di pertinenza di una unità abitativa classificata H_b (con $S_{a,e} > 25 \text{ m}^2$) nel Prospetto A.3

Ai fini dell'applicazione del Prospetto A.3 relativo alla determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo si chiarisce che con la dizione *mezzo*, riportata nella colonna "descrizione tipologia", si intende un autoveicolo e/o un rimorchio con natante combustibile.

A.3 - CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

La vulnerabilità funzionale dell'insediamento è valutata con riferimento ad una serie di fattori che concorrono a determinare eventuali limitazioni al pronto supporto esterno per fronteggiare l'emergenza.

Tra questi fattori viene considerato anche il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile che consente di facilitare la percorribilità interna con i mezzi di soccorso.

A tal fine per *viabilità interna carrabile* si intende la viabilità che consente il transito di mezzi che presentano una portata almeno fino a 35 q e presenta una larghezza almeno pari a 3 m; il sistema viario interno da considerare nell'applicazione del Prospetto A.5 è pertanto quello che consente il transito a mezzi di 35 q.

Per organizzazione a maglia si intende un sistema di viabilità interna carrabile come sopra definita che consente di raggiungere ogni comparto da almeno due vie indipendenti anche qualora una tratta del sistema viario sia interessata da un evento che ne compromette la transitabilità; possono essere considerati a maglia anche i sistemi con comparti esterni al sistema magliato purché asserviti da tratte di lunghezza non superiore a 30 m.

Per organizzazione a pettine o mista si identificano tutte le configurazioni che non possono ricondursi al sistema a maglia.

In figura 5 sono riportati degli esempi di lay-out distributivo della *viabilità interna carrabile*.




Figura 5 - Esempi di lay-out distributivo

PARTE B

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza sono stabilite con diretto riferimento alla categoria antincendio definita con la procedura di analisi e caratterizzazione descritta nella Parte A.

Al riguardo rileva osservare che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo; una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

Anche in tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all'esodo, comunque determinato coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi, può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all'interno dell'insediamento ricettivo.

B.1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE

p.to B.1.1 - *Raccordo con soggetti esterni* - La disposizione è tesa a favorire il rapido allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti.

In tale ottica, nel Piano di Emergenza dell'attività, devono essere chiaramente indicati:

- i riferimenti dei soggetti esterni (numeri telefonici);
- le procedure che il personale addetto deve attuare in caso di emergenza per le chiamate agli enti di soccorso;
- le informazioni da fornire agli enti di soccorso per la gestione dell'emergenza.

B.2 - PRECAUZIONI

p.to B.2.3 lettera b): in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso".

B.5 - CONTRASTO

Il punto B.5.2 consente di ritenere adeguata una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente il 13 aprile 2014 qualora la stessa sia in grado di garantire i requisiti prestazionali minimi previsti nel Prospetto B.6; in esito alla verifica di dette prestazioni, sarà redatta, a cura di professionista antincendio, la corrispondente attestazione di rispondenza, da allegare all'asseverazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015

Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesso palestre⁽²⁾), si ritiene **che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili**, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., **non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A.**, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

² Vedi [Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011](#).

Nota DCPREV prot. n. 12150 del 04-09-2013

Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che:

- 1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Nota DCPREV prot. n. 11106 del 02-08-2013

Adeguamento funzionale edificio adibito a residenza per studenti.

Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la **residenza per studenti fosse già soggetta al controllo** dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati **indicati espressamente gli studentati al punto n. 66** dell'allegato I.

Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, **il DM 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati**, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20-05-2013.

Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito ..., si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione,^(*) rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante **il piano straordinario biennale di adeguamento** alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

() il quesito riguarda l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.*

Il DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9/4/1994, così come integrato e modificato dal DM 6/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1.

Circolare prot. n. 4756 del 09-04-2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

- ✓ **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66):** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico

- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i **villaggi turistici rientrano** esclusivamente tra le **strutture turistico - ricettive in aria aperta** e, quindi, sono **sogetti** alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una **capacità ricettiva superiore a 400 persone**.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole **unità immobiliari con oltre 25 posti letto**, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, **l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66** del D.P.R. n. 151/2011.

... omissis ...

Nota DCPREV prot. n. 4670 del 08-04-2013.

Utilizzo di piastre ad induzione in camere d'albergo. Quesito.

In riferimento al quesito ... si formulano le seguenti considerazioni.

Con la [nota n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000](#), quest'Ufficio ha consentito l'impiego, all'interno delle camere delle attività ricettive turistico-alberghiere, di ferri da stiro e bollitori elettrici, a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul corretto utilizzo di tali apparecchi.

Si ritiene che tale possibilità possa essere prevista anche per le **piastre ad induzione magnetica** caratterizzate dall'assenza di fiamma e di resistenza in vista.

Tanto sopra premesso, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() In considerazione delle caratteristiche delle piastre ad induzione si ritiene che le stesse possano considerarsi escluse dai divieti previsti all'art. 17.3 del DM 9/04/1994. Il quesito riguarda la possibilità di utilizzare all'interno delle camere di albergo piastre ad induzione, caratterizzate dall'assenza di fiamma, assenza di resistenza in vista, attivazione solo in presenza di pentolame con fondo magnetico.*

Nota DCPREV prot. n. 3813 del 21-03-2013.

DM 16-03-2012 - Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti.

In merito al quesito di cui alla nota in epigrafe indicato, si rappresenta quanto segue.

Le misure di gestione della sicurezza di cui all'art. 5 del DM 16 marzo 2012, tra le quali il servizio interno permanente di sicurezza di cui al comma 3, si inseriscono nel disegno normativo volto all'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994. L'adozione di tali misure di gestione della sicurezza rappresenta uno dei requisiti per l'ammissione al piano biennale di adeguamento, la quale consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il comma 6, nel prevedere l'istituto dell'attestato di idoneità di cui alla Legge n. 609/1996 per gli addetti al servizio antincendio, richiama le tipologie di corso così come dettagliatamente indicate nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, da frequentare in relazione al numero di posti letto presenti nella struttura alberghiera. Lo stesso comma non esplicita di contro le ipotesi in cui è prevista l'acquisizione dell'attestato di idoneità, indicazione che la Legge n. 609/1996 non contiene e che, invece, si ritrova nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998.

Tale omissione ha generato incertezza applicativa, posto che l'allegato X prevede per il caso di specie l'acquisizione obbligatoria dell'attestato di idoneità per i corsi antincendio relativi alle strutture con capienza superiore a 100 posti.

Con la circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 lo scrivente ha ritenuto di fornire una interpretazione chiarificatrice del DM 16 marzo 2012, sulla scia dei dettami del DM 10 marzo 1998, emanato di concerto tra più Amministrazioni, in attuazione di norme primarie di derivazione comunitaria.

Ciò, in quanto dopo ampia discussione in tal senso si è espresso il Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta del 28/02/2012 durante i lavori preparatori per la predisposizione del DM 16 marzo 2012. In tale sede, infatti, si è ritenuto tale soluzione conforme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica per le strutture in questione, mentre è stata esclusa la necessità di adottare una soluzione più rigorosa, anche in termini economici, trattandosi di fase transitoria.

Si ritiene pertanto di confermare le indicazioni date nella circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 citata, precisandosi che sono state in ogni caso promosse presso l'Ufficio Legislativo interno le iniziative opportune al fine della precisazione dell'art. 5. comma 6 del DM 16 marzo 2012.

Circolare n. 2 prot. n. 13223 del 24-10-2012

Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie.

In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati:

1. ubicazione dell'edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.

Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori.

Ciò premesso, si inviano in allegato le **linee di guida** contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell'ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica istituita ai sensi del protocollo d'intesa del 7 Marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali - Segretariato Generale e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 Ottobre 2012.

Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell'operato degli Uffici competenti, ferma restando l'autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all'applicazione del D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio.

ALLEGATO TECNICO

1. Ubicazione degli edifici

In merito alla collocazione urbanistica delle strutture turistico alberghiere site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il DM 9 aprile 1994 e s.m.i. ha previsto particolari attenzioni ai fini della preservazione del patrimonio esistente.

In particolare, fermo restando quanto previsto al p.to 18 del D.M. 9 aprile 1994, si evidenzia che le condizioni di accesso all'area nonché di accostamento dei mezzi di soccorso agli edifici sono

cogenti esclusivamente in caso di attività di nuova costruzione.

2. Caratteristiche costruttive

a) Resistenza al fuoco delle strutture

Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio in cui è ubicata l'attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga per l'individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate.

Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell'incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.

Nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art 7 del D.P.R. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell'istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per **solai in materiale combustibile** inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate entrambe le seguenti misure di sicurezza equivalente:

- a.1 - presenza di impianto automatico di estinzione incendi esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco;*
- a.2 - presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di 4 ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv. 81/2008.*

In alternativa al punto a.1, per attività fino a 50 posti letto e nel caso in cui le strutture non risultino di separazione verso attività non pertinenti, si potranno adottare le seguenti misure compensative:

- dovrà essere garantita la sicurezza delle persone mediante una più sicura configurazione delle vie di esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6 del suddetto decreto, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione dell'atrio rispetto al vano scala);*
- dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l'attività e conforme alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.*

Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali,

b) Reazione al fuoco dei materiali

Il p.to 19.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. specifica i requisiti minimi di reazione al fuoco che i materiali devono possedere.

Al riguardo, vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Si chiarisce pertanto che arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di anti-quariato, quadri ecc..., non sono sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto in argomento. Resta inteso che, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.

3. Sistemi di vie di esodo

a) Larghezza delle vie di uscita

Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei

materiali installati lungo dette vie di esodo.

Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *incremento del livello di illuminamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio;*
- *presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all'intera attività;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv. 81/2008.*

Resta inteso che le aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motori e devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

b) Scale

Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga.

Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all'intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio;*
- *installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative;*
- *installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza;*

c) Apertura aerazioni vano scala

In considerazione dei particolari vincoli architettonico - urbanistici che caratterizzano le strutture alberghiere in argomento, spesso risulta estremamente difficoltoso, quando non impossibile, la realizzazione della prescritta aperture di aerazione di 1 mq in sommità al vano scala, di cui al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i..

Al riguardo, comunque sempre nell'ambito del procedimento di deroga e della relativa valutazione del rischio incendio complessivo dell'intera attività, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata realizzazione dell'apertura di aerazione in argomento, entrambi i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione in caso di incendio. Dette misure, qualora di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l'incendio ed essere asservite all'impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell'emergenza. Qualora la scelta ricada su un impianto di mantenimento delle vie d'esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv. 81/2008.*

4. Impianti di estinzione incendi

Sovente, le istanze di deroga presentate alle Direzioni Regionali VVF riguardano l'impossibilità di installare la rete idrica antincendio DN45 (p.to 11.3.2). In particolare, le richieste dell'utenza risultano in prima approssimazione mirate all'installazione di una rete idrica con naspi DN 25 anziché della prescritta rete DN 45.

Fatta salva l'applicazione delle misure antincendio previste dal D.M. 9.4.1994 per le attività esistenti, così come integrato dal D.M. 6.10.2003 per le attività alberghiere da 101 a 200 posti letto con altezza antincendio fino a 32 m, per i soli alberghi inseriti negli edifici sottoposti a tutela di cui trattasi e fino ad un'altezza massima di 32 m con una capienza massima di 300 posti letto, dovranno essere previste, come alternative alla realizzazione della rete idranti DN45, tutte le seguenti misure:

- *installazione di n naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:*
 - *sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;*
 - *l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;*
 - *sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.*

Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

- *possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv. 81/2008.*

5. Sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile

Come ben noto, particolari problematiche di intervento dei vigili del fuoco emergono in occasione degli incendi delle coperture in legno tipiche delle strutture esistenti site nei centri storici delle città italiane; dette difficoltà operative sono spesso accentuate dall'impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso e di accostamento delle autoscale VF.

Risultano peraltro particolarmente significativi gli specifici interventi progettuali mirati alla prevenzione ed alla protezione dall'incendio, sia nell'ambito dei procedimenti di valutazione del progetto che in quelli di deroga.

Al riguardo, sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si evidenzia anzitutto l'importanza di prevedere un'idonea gestione nella prevenzione degli incendi attraverso misure gestionali finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle sorgenti d'innescio e del materiale infiammabile e/o combustibile ivi depositato.

Oltre a ciò, gli interventi minimi da effettuare per la riduzione del rischio di incendio dei sottotetti, mirata alla limitazione della propagazione degli incendi ed a garantire la sicurezza dell'immobile per le finalità della tutela, nelle attività alberghiere di cui trattasi, possono essere ricondotti ad uno dei seguenti casi:

- a) *installazione di idonei impianti di spegnimento automatico, compresi quelli del tipo ad acqua ad alta pressione, che se da un lato sono in grado di intervenire repentinamente ed efficacemente sull'incendio, dall'altro preservano, per quanto possibile, gli edifici tutelati dai danni derivanti dal loro intervento;*
- b) *realizzazione di idonea compartimentazione antincendio sia verso i sottostanti piani sia per ridurre la propagazione laterale, unita ad un impianto di rilevazione e segnalazione degli*

incendi. In caso di ambienti sottotetto di limitate dimensioni e coerentemente con il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008, potrà essere realizzata anche soltanto una delle suddette misure.

Nota DCPREV prot. n. 3246 del 24-04-2012.

Attività ricettive turistico alberghiere di cui al n. 66 del D.P.R. 151/2011.

È pervenuta ... la richiesta di chiarimento in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 di attività ricettiva turistico-alberghiera, costituita da più fabbricati indipendenti e separati ai fini antincendio, ciascuno di capacità inferiore a 25 posti letto.

Al riguardo, anche alla luce della nuova formulazione della definizione di attività n. 66 riportata in allegato I al D.P.R. 151/2011, si chiarisce che, fermo restando l'obbligo che le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, osservino le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., qualora l'attività ricettiva nel suo complesso abbia una capacità superiore a 25 posti letto, la stessa risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012

D.M. 09.04.1994 - art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo.

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F,^(*) dal quale si evince che **la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente**. Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.

() La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma, evidenziando che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri.*

Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva. Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m. Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art. 20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art. 20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando ... ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.

Nota DCPREV prot. n. 6831 del 04-05-2011

Cucine alimentate a gas metano di alberghi.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 09/04/1994** in **relazione alla cogenza** specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.

() Viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 9/04/94 e del D.M. 12/04/96 per quanto concerne la comunicazione tra struttura alberghiera e locale cucina, tenuto conto che mentre il punto **5.2 lettera c)** dell'Allegato al **D.M. 9/04/94** consente la comunicazione tra le citate attività tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto, il punto **4.4.2** dell'Allegato al **D.M. 12/04/96** consente la stessa comunicazione tramite disimpegno anche non areato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni. Il quesito chiarisce che la comunicazione tra locale cucina ed albergo deve avvenire tramite **filtro a prova di fumo o spazio scoperto** secondo quanto previsto dal **DM 9/4/1994** in relazione alla cogenza specifica*

della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere, pur se trattasi di norma meno recente rispetto al D.M. 12/04/96.

Nota DCPREV prot. n. 6828 del 04-05-2011

D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere. Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito ..., si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.

Della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: "... omissis ... il CCTS conferma quanto riportato nella **circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001** con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di **serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni** dell'edificio e **non in corrispondenza delle camere per ospiti** in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce".

Nota DCPREV prot. n. 7493 del 05-05-2010.

Quesito di prevenzione incendi - Attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25 all'interno di impianto misto distribuzione carburanti per autotrazione erogante anche GPL. Riscontro.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che **un'attività ricettiva** turistico-alberghiera (**motel**) **con posti letto inferiori a 25**, possa essere ammessa **nell'ambito di un impianto di distribuzione carburanti** erogante anche **g.p.l.** per autotrazione a condizione che venga ubicata **nel rispetto della distanza di sicurezza esterna**.

Nota prot. DCPREV n. 8110 del 21-07-2009.

Richiesta di chiarimento interpretativo di prevenzione incendi. Impianti idrici antincendio installati e da installare all'interno di attività alberghiere esistenti.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale, ... inerente il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio, ricordando che questa Direzione Centrale ha già risposto ad un analogo quesito ..., che ad ogni buon conto si allega in copia (*[Vedi Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007](#)*).

Infine si segnala che la problematica rappresentata sarà oggetto di uno specifico chiarimento nell'ambito della stesura della regola tecnica sugli impianti di protezione attiva, recentemente illustrata al C.C.T.S.

Lettera Circolare prot. n. 5949 del 08-06-2009

Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle **residenze turistico alberghiere**, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, **tenuto conto che trattasi di attività non soggette** al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che **nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia**

possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, **possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio** realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Nota prot. P860/4122/1 sott. 3 del 25-07-2008.

Utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente **l'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.**

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.

Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull'argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all'istituto della deroga. In questo caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l'utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:

- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.

Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 04-05-2007.

D.M. 6 ottobre 2003. - Richiesta chiarimento.

Con riferimento al quesito ..., verificata la tipologia dei dati che è possibile desumere dal sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito alla continuità del servizio, si ritiene che gli stessi non siano rispondenti alla richiesta prevista nella vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti.

Infatti la formulazione del punto 11.3.2.3 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrata dal D.M. 6 ottobre 2003, recita testualmente: "... In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca ... per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore", con ciò **significando che l'attestazione dell'ente distributore deve riguardare l'indisponibilità di erogazione non riferita genericamente agli utenti di un ambito territoriale provinciale bensì la specifica fornitura relativa all'attività alberghiera in esame.** Quanto sopra anche in considerazione delle diverse tipologie contrattuali che è possibile stipulare con le imprese distributrici e a cui corrispondono livelli di servizio differenziati pure per quanto riguarda la continuità dell'erogazione, ad esempio in occasione di sovraccarichi della rete.

Nota prot. n. P145/4122/1 sott. 3 del 21-06-2004

D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala.

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, **a prescindere dalla tipologia delle scale stesse,** devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della

regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

**Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 06-05-2004
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003. Chiarimenti.**

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell'allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

- In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che **i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi** qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l'utilizzo in caso di incendio.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che **nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso**, i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la **zona di attesa – soggiorno facente parte dell'atrio di ingresso**, destinata all'accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l'atrio **senza necessità di separazione** con strutture e porte REI/RE 30.
- I locali adibiti a **sala da pranzo o sala colazioni** non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l'affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
- La realizzazione dello "**spazio calmo**", previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, **non è prescritta per le attività esistenti**. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l'assistenza a tale tipologia di ospiti.
- Si conferma che le **attività turistico alberghiere** sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, **indipendentemente dal numero dei posti letto**, dal **Decreto ministeriale 9 aprile 1994** secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
- Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, **non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere**.
- Si precisa, infine, che **le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità** qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.

Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003

Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che **i seminari rientrino tra le attività 84 e 85** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti. Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per **i dormitori, non essendo** gli stessi **ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994**, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

**Nota prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12-09-2003
D.M. 9 aprile 1994 – Quesito.**

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (**padiglioni, dependance, bungalow**, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall'allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle **specifiche caratteristiche dimensionali** (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) **di ogni singolo corpo di fabbrica**.

**Nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14-05-2003
Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002.**

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che **le attività in oggetto**, qualora superino i 25 posti letto, **sono ricomprese nel punto 86** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che **le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento** da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

**Nota prot. n. P400/4122/1 sott. 3 del 06-05-2003
Attività n. 84 del D.M. 16/02/82.**

In relazione a quanto rappresentato si ritiene che codesto Comando possa **esprimersi favorevolmente alla utilizzazione dell'impianto di protezione attiva antincendio proposto^(*)** a condizione che venga **dimostrata l'equivalenza** di tale tipologia di impianto e l'impianto sprinkler. L'equivalenza deve essere attestata da un organismo tecnico di certificazione notificato a livello europeo, sulla scorta di prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto ed alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti.

La progettazione dell'impianto dovrà ovviamente essere effettuata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998.

() Viene proposta l'installazione nelle aree di pertinenza del complesso alberghiero di un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di impianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.*

**Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26-03-2003
Residenze religiose. Quesito in materia antincendio**

In relazione a quanto rappresentato ..., si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le **comunità religiose non rientrano fra le attività**, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, **soggette** al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Premesso quanto sopra si chiarisce che **l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità** ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

Nota prot. n. P217/4122/1 sott. 3 del 28-02-2003

Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Con riferimento al quesito ..., si condivide il parere espresso da codesto Ufficio(*)

() L'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento deve essere subordinato all'adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali previste, tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P500/4122/1 sott. 1/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.*

Lettera circolare prot. n. P1126/4101 sott. 106/53 del 09-09-2002

Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani.

Pervengono richieste di chiarimento sull'assoggettabilità delle attività in oggetto ai controlli periodici di prevenzione incendi, nonché in ordine alle disposizioni tecniche da applicare ai fini della sicurezza antincendio.

A quest'ultimo riguardo, sono altresì rappresentate disuniformità d'indirizzo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per quanto concerne il primo aspetto, va ricordato il contenuto della lettera circolare prot. n. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994, con la quale è stato chiarito che le **case di riposo per anziani** (nella cui fattispecie possono ritenersi ricomprese le diverse tipologie di presidi socio assistenziali a carattere residenziale), se di ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricadenti nel **punto 86** (ospedali, case di cura e simili) del D.M. 16 febbraio 1982.

La "ratio" dell'interpretazione va correlata alle oggettive condizioni degli ospiti che, ancorché autosufficienti, presentano generalmente una vulnerabilità fisica e/o psico-motoria superiore alla norma, non compensabile adeguatamente con gli apprestamenti di sicurezza previsti per altre tipologie di attività comportanti la presenza di persone (alberghi, locali di pubblico spettacolo, etc.). Va peraltro considerato che l'emananda regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, diffusa in bozza con ministeriale n. P341/4122 sott. 46 del 15 aprile 2002, comprende nel suo campo di applicazione le attività elencate all'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.

Queste ultime, inoltre, sono espressamente menzionate nell'intestazione dei titoli II, III e IV della regola tecnica di imminente emanazione.

Nota prot. n. P304/4122/1 sott. 3 del 08-04-2002

Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando ..., si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL'ART. 22 DEL D.P.R. n. 577/1982

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all'art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell'attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

- le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;
- le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge n. 818/1984.

b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980.

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e. la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 08-11-2001

Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994.

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come "case ed appartamenti per vacanze" dall'Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto. **Le suddette attività**, come chiarito dalla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, **non sono soggette ai controlli** da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

**Nota prot. n. P674/4146 Sott. 2/c del 03-07-2001.
Attività di cui ai punti ... 84 Allegato DM 16/2/82.**

... Per quanto attiene ai punti a)^(*) ... si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti e assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal DM 09/04/94 ed dal DM 19/08/96. ...

() Il quesito di cui al punto a) riguarda la circostanza che l'Opera Universitaria gestisce degli studentati in cui non c'è presenza di personale dipendente fisso continuativo. Le stanze sono assegnate agli studenti che provvedono alla pulizia delle stesse e alla sorveglianza sugli accessi mentre le parti comuni sono mantenute pulite da personale dipendente da una ditta esterna. L'attività pur rientrando al punto 84 di cui al D.M. 16.02.1982 non è individuabile nel campo di applicazione del D.M. 09.04.1994. Si chiede in questa situazione quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza da parte del titolare dell'attività (documento sulla valutazione dei rischi, piano di emergenza, individuazione della squadra antincendi, formazione, esercitazioni ecc.). In particolare si richiede se esista l'obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10.03.1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.*

**Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18-06-2001
D.M. 9 aprile 1994. Caratteristiche idrauliche della rete idranti.**

Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al **punto 11.3.2.2⁽³⁾** dell'allegato al D.M. 9/4/94, sono le stesse previste al punto 9.1 dell'allegato al DM 26/08/92 (norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica). In entrambi i decreti è stabilito che l'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Pertanto il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di **almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.**

**Nota prot. n. P709/4122/1 sott. 3 del 14-06-2001
Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.**

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994. Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F.^(*)

() Non sussiste l'obbligo di installazione di materiali classificati per le attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta al riguardo.*

**Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10-05-2001.
D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.**

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con l'avviso di codesto Comando VV.F.^(*) con la precisazione, relativa al quesito B, che **tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco**, anche alla

³ Al p.to 11.3.2.2 dell'allegato al DM 9/4/1994 (e analogamente al p.to 9.1 dell'allegato al D.M. 26/8/1992) è stabilito anche: "L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due ...". Tale apparente contraddizione (che portava a presupporre la necessità di prevedere dimensionamenti con portate complessive di 720 l/min) è stata quindi chiarita con questo quesito.

luce del chiarimento fornito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all'attività ricettive turistico alberghiere.

() Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del DM 9/4/94. I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l'unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita.*

**Lettera Circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 04-04-2001
Attività ricettive turistico – alberghiere. Precisazioni e chiarimenti sull'applicazione del D.M. 9 aprile 1994.**

Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all'applicazione di specifici punti dell'allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti. Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.

1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti – Sistemi di vie di esodo

Nelle attività ricettive, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo II, parte seconda – attività esistenti – del D.M. 9 aprile 1994.

2. Resistenza al fuoco dei tramezzi

A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm. di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.

3. Resistenza al fuoco delle strutture di copertura

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi all'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell'incendio.

4. Struttura alberghiere esistenti servite da una sola scala

Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure:

a) Reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli d'incendio. Qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

b) Percorso di esodo

b1) Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto 20.4.2 del decreto (40-45 m);

b2) Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell'atrio di

ingresso fino all'uscita all'esterno, unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 156 metri, mentre l'area dell'atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aeree dell'atrio e di tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell'atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto 20.4.1 del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l'installazione dell'impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

c) Compartimentazione

Per quanto attiene la necessità di compartimentare l'atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l'osservanza del punto 19.3 nonché del punto 8.4.2 per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili.

5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo

Si chiarisce che **le scale** che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e **che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni** dettate dal D.M. 9 aprile 1994 **per la protezione delle scale stesse** in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono utilizzare per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.

6. Numero dei piani fuori terra

Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in funzione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente all'esterno dell'edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a 1 metro.

Inoltre, nel caso di strutture turistico – alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l'attività ricettiva si calcola sommando i piani interessati dall'attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa.

7. Larghezza totale delle scale e delle uscite

A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall'edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall'edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nell'atrio dell'albergo.

8. Lunghezza dei percorsi di esodo

Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala esterna con un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l'inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa che nel caso di collegamento verticale costituito da scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all'interno del vano scala.

9. Impianti di produzione calore

Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto 8.2.1 dell'allegato che *"gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato"* con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore all'interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico.

10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione

Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile 1994. Poiché le camere degli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco.

Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14-03-2001.

Combinato disposto dell'art. 6.3, dell'art. 6.5 e dell'art. 8.2.2.2 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione.

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e 8.2.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di **serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti** delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Quanto sopra in considerazione del fatto che **le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio** e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere.^(*)

() Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.*

Nota prot. n. P53/4122/1 sott. 3 del 03-02-2001.

D.M. 9 Aprile 1994. – Applicazione art. 19.3 Allegato al DM 9/4/94.

In relazione al quesito ..., si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal DM 9 aprile 1996 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale. La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d'incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico – alberghiere esistenti **ammette l'eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani.**

Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione

Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18-01-2001.

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

Quesito n. 1: Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d'uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per

ospiti ma riguardino **modesti spostamenti di tramezzi** all'interno delle camere, come sembrerebbe evincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, **attività esistenti** – del DM 9 aprile 1994.

Quesito n. 2: In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della **nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001** con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. ... che di seguito si riporta:

... si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell'edificio fino a 1 metro.

Nota prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14-12-2000

D.M. 9 Aprile 1994. Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento

Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.

Si ritiene pertanto che l'impiego di **ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere** degli alberghi possa essere **consentito** a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.

Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14-11-2000.

D.M. 9 aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. - Aerazione permanente in sommità ai vani scala – Richiesta di chiarimenti interpretativi.

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell' 11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che **l'aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo**, senza alcuna esclusione.

() Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno** (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo).*

*Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno**.*

Nota prot. n. P1147/4122/1 sott. 3 del 13-11-2000.

Applicabilità del titolo II del DM 9/4/94 ad ampliamenti di attività alberghiere iniziate prima di questa data e ultimate dopo tale data.

Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che, come riportato nella lettera-circolare n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994, le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima

dell'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti – del citato decreto, fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto 21.2.

Nota prot. n. P1020/4122/1 sott. 3 del 19-09-2000.

D.M. 9 Aprile 1994. – Definizione del numero dei piani fuori terra.

Facendo seguito alla nota prot. n. P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi. Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che **le definizioni di piano interrato previste in altre normative** di Prevenzione Incendi (DM 1 febbraio 1986, DM 12 aprile 1996) **non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

Nota prot. n. P901/4122/1 sott. 3 del 16-08-2000

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesiti.

Con riferimento al quesito formulato, si esprime il seguente parere. Il punto 6.6 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti.

Per quanto attiene il caso particolare prospettato di **una scala** che collega, **all'interno dello stesso compartimento**, il piano terra con il primo piano fuori terra e **non fa parte del sistema di vie di esodo**, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto.

() **Le scale all'interno di uno stesso compartimento e non facenti parte del sistema di vie di esodo non necessitano essere realizzate di tipo protetto.***

Nota prot. n. P783/4122/1 sott. 3 del 11-08-2000.

Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere – Art. 9 DM 9.4.1998

Nel riscontrare le note a margine, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando ... relativo alla **ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra degli impianti elettrici** a servizio di strutture ricettive.^(*)

() Per "posizione protetta" è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d'incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l'altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all'impiantistica elettrica.*

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26-07-2000 (stralcio).

... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti ..., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 3

Si ritiene che gli **"studentati"**, fermo restando l'osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, **sono da considerarsi strutture turistico alberghiere**, e pertanto **soggetti ai controlli di prevenzione incendi**, se superano i 25 posti letto.

Quesito n. 4

Si conferma l'**impossibilità di installare cucine** a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative **nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.**

Nota prot. n. P326/4122/1 sott. 3 del 11-05-2000.

Quesito. Manufatto galleggiante destinato a struttura ricettiva.

Con riferimento al quesito ... si precisa che l'attività di che trattasi non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto **la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze** di questa Amministrazione. Codesto Comando potrà, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli ospiti ed i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività ricettive turistico - alberghiere.

Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 04-04-2000

"Case per Ferie" - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*) nella nota che si riscontra.

() Come precisato con circolare n. 42 del 17/12/86, le **case per ferie**, così come definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17/5/83, **non rientrano al punto 84** del D.M. 16/2/82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto.*

*Le stesse sono **escluse dal campo di applicazione del D.M. 9/4/94** in quanto non inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto.*

Pertanto per le case per ferie si applicano i criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e costruttive.

Nota prot. n. P178/4122/1 sott. 3 del 21-03-2000

D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*) nella nota a cui si riscontra.

() Si deve far riferimento alla norma di rango superiore, o a quella di più recente emanazione.*

Nota prot. n. P117/4122/1 sott. 3 del 13-03-2000.

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

In relazione al quesito posto ..., si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto.

() Il quesito chiede se un'attività, soggetta al D.M. 9/4/1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, può eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto 20.4.2 del decreto.*

Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23-02-2000.

D.M. 9 Aprile 1994. - punto 19.2 - Reazione al fuoco dei materiali

Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si precisa quanto segue:

1. I chiarimenti forniti con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3/3/1990, in merito all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere;
2. il DM 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco.

Pertanto per i materiali e gli **arredi** presso attività alberghiere, **non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi**, (quali, ad **esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte**) **non deve essere comprovata la classe 1 IM** di reazione al fuoco.

Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d'incendio presente nelle camere.

Nota prot. n. P1406/4122/1 sott. 3 del 16-12-1999.

D.M. 9 Aprile 1994. Punto 7.6 "Larghezza totale delle uscite" – Quesito.

Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all'aperto e delle scale a servizio di un'attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affollamento siano il piano terra ed il primo piano.

La larghezza delle scale deve essere **determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra**, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita.

Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nella hall dell'albergo.

Nota prot. n. P1404/4122/1 sott. 32 del 10-12-1999.

D.M. 9 Aprile 1994. Capacità di deflusso – Quesito.

Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.

Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l'attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,^(*) precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all'esterno dell'edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto.

() Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne*

Nota prot. n. P1271/4122/1 sott. 3 del 05-11-1999

Attività alberghiera esistente - D.M. 9 aprile 1994.

A parere di questo ufficio **l'abitazione a servizio del gestore** dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come **pertinente l'attività** e pertanto **la scala** che serve contestualmente le camere dell'albergo e il suddetto appartamento **non va considerata "via di uscita ad uso promiscuo"** ai fini dell'applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994. Qualora invece l'abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".

Nota prot. n. P1236/4122/1 sott. 3 del 16-10-1999

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. - Procedimento di deroga.

Il D.P.R. n. 37/1998, così come stabilito dell'art. 1, comma 4, si applica alle sole attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto anche le procedure di deroga, previste all'art. 6 del regolamento, debbano trovare applicazione limitatamente alle sole attività soprariportate.

Per quanto attiene al caso rappresentato delle residenze turistico-alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze, le stesse, come già chiarito a codesto Ispettorato con nota P866/4122 sott. 3 del 17 maggio 1995, non rientrano tra le attività di cui al punto 84 del D.M. 16 febbraio

1982, pur dovendo osservare le misure tecniche di sicurezza antincendio vigenti sotto la diretta responsabilità del titolare medesimo.

Qualora da parte dei titolari delle predette attività dovessero essere rappresentate ai Comandi Provinciali VV.F. difficoltà in ordine al pieno rispetto della vigente normativa, non potrà quindi farsi ricorso all'istituto della deroga. I Comandi stessi, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 577/1982, forniranno appositi pareri in merito, acquisendo al riguardo anche l'avviso dell'Ispettorato Regionale. I Comandi VV.F., richiameranno l'attenzione dei titolari delle attività che l'attuazione delle misure tecniche, indicate nel parere, dovranno essere attuate sotto la diretta responsabilità degli stessi. Resta comunque ferma la potestà di vigilanza in materia di sicurezza antincendio demandata ai Comandi VV.F..

Nota prot. n. P870/4122/1 del 02-08-1999.

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

Con la nota a margine indicata codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se la trasformazione in camere per ospiti di un'area di un albergo esistente, precedentemente adibita ad altro uso (depositi, locali tecnici, aree comuni, ecc.) costituisca o meno ampliamento della struttura ricettiva e come tale debba essere realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività. Al riguardo si ritiene che l'intervento previsto, comportando un **aumento del numero dei posti letto, costituisca un ampliamento della struttura ricettiva** e pertanto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività. (*)

È fatta salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR n. 37/1998.

Nota prot. n. P706/4122/1 sott. 3 del 21-07-1999.

D.M. 9 Aprile 1994. – Dispositivo di autochiusura delle porte delle camere nelle attività ricettive esistenti. Quesito.

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*)

() Le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.*

Nota prot. n. P846/4122/1 sott. 3 del 19-05-1999.

D.M. 9 Aprile 1994. – Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con **cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti**, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima (Attività di nuova costruzione) (*) del DM 9/4/94, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell'attività.

In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affollamento previsto.

Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

() I criteri riportati sui due quesiti sopraindicati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 "Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II."*

**Nota prot. n. P1578/4122/1 sott. 3 del 28-01-1999.
D.M. 9 aprile 1994. Deroghe per attività ricettive.**

Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato ha sottoposto alcune questioni relative alle deroghe per attività ricettive, con riferimento alle disposizioni vigenti di cui al D.M. 9 aprile 1994. Al riguardo si precisa che il procedimento di deroga è disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/1998 e dall'art. 6 del D.M. 4/5/1998.

Poiché tale normativa non presenta motivi ostativi per la concessione di deroghe, purché siano rispettati i principi disposti, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi nella seduta del 19 gennaio u.s., si rappresenta che le richieste di deroga per attività ricettive, siano esse già esistenti o di nuova istituzione, dovranno essere affrontate caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche degli insediamenti, dei vincoli esistenti, della valutazione dei rischi e delle misure compensative proposte.

**Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998.
Quesiti vari.**

Si ritiene che i locali **deposito con superficie fino a 500 mq** non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.

() Al punto 8.1.2 dell'allegato al D.M. 09.04.94 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Il quesito è volto a chiarire se in tale dicitura rientrano sia le camere per ospiti che quelle per il personale.*

**Nota prot. P1314/4122/1 sott. 3 del 05-08-1997.
D.M. 9 Aprile 1994. – Numero dei piani in Alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.**

In relazione al quesito ..., si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico-alberghiere **dei soli piani sottostanti delle attività** oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime.

**Nota prot. n. P1568/4122/1 sott. 3 del 04-08-1997.
D.M. 9 Aprile 1994. – Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva - Quesito.**

In riscontro al quesito formulato si comunica che le **scale** a servizio dell'edificio di che trattasi dovranno essere del tipo **a prova di fumo** qualora ci siano **locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6° piano** fuori terra.

**Nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997
D.M. 9 aprile 1994.**

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più **edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto**, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che **qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

**Nota prot. n. P2452/4122/1 sott. 3 del 10-12-1996.
D.M. 9/4/94. Residenze turistico alberghiere.**

Per il seguito di competenza, si allega ... un quesito relativo alle residenze turistico alberghiere. Al riguardo, questo Ufficio è del parere che a tali particolari attività ricettive debbano essere

richieste le misure di cui al titolo III del decreto in oggetto, dovendo intendersi i singoli appartamenti come le unità immobiliari da prendere a riferimento per la determinazione della capienza.

**Nota prot. n. P2817/4122/1 sott. 3 del 18-01-1995.
D.M. 9 Aprile 1994.**

Con riferimento ai quesiti ..., si fa presente che:

- 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel **punto 19.5.** per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;
- 2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- 3) possono essere autorizzati **più impianti centralizzati** di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto.

Nota prot. n. P2227/4122/1 sott. 3 del 22-10-1994.

D.M. 9 aprile 1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere"

L'Amministrazione ... ha fatto pervenire a questo Ministero un quesito ... in ordine alla **validità del nulla osta provvisorio rilasciato** per l'Hotel Al riguardo, esaminate le problematiche evidenziate nel quesito in argomento, si fa presente quanto segue.

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 7.12.1984, n° 818 stabilisce che:

"qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza".

Conseguentemente si ritiene che il non completo rispetto della Legge n° 406/80, limitato al tempo strettamente necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento alla Legge n° 46/90 ed al D.M. 9 aprile 1994, non comporti la decadenza del nulla osta provvisorio qualora il titolare dell'attività adotti i necessari accorgimenti e comportamenti gestionali che consentano di non pregiudicare le condizioni di sicurezza.

Si ritiene inoltre che per l'accertamento del ripristino della condizioni di sicurezza di cui alla Legge n° 406/80, il Comitato Provinciale dei Vigili del Fuoco, in linea con lo spirito della Legge n° 818/84, può, in alternativa al sopralluogo, accettare una certificazione, rilasciata da un professionista di cui all'art. 1 della Legge n° 818/84, attestante il rispetto delle disposizioni della predetta Legge n° 406/80.

Per quanto concerne la validità dei nulla osta provvisori rilasciati si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 27 agosto 1994, n° 514 art. 35 secondo comma.

Lettera circolare prot. n. 1829/4101 del 03-08-1994.

Case di riposo per anziani - Controlli di prevenzione incendi.

Il tragico incidente verificatosi presso la **Casa di riposo** per anziani di Motta Visconti (Milano), ha posto l'attenzione sulle problematiche afferenti la sicurezza antincendio di tali specifiche strutture ricettive.

Come è noto, le suddette strutture, con ricettività superiore a 25 posti letto sono soggette, ai sensi della legge del 26 luglio 1965 n. 966, ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto ricadenti al **punto 86 del D.M. 16 febbraio 1982**, in considerazione delle particolari condizioni psicomotorie dell'utenza, che richiedono, nella quasi

totalità dei casi, particolare assistenza sociosanitaria.

Infatti, tali strutture ricettive sono utilizzate in gran parte da persone anziane non autosufficienti e pertanto, in caso di emergenza, insorgono problematiche di sicurezza da affrontare con idonee misure organizzative e gestionali opportunamente pianificate.

I Comandi Provinciali espletano l'attività di prevenzione incendi (esame di progetti e visite tecniche) su tale attività, al momento sprovvista di specifica regola tecnica sulla sicurezza antincendio, applicando i criteri generali di cui all'articolo 3 del DPR n. 577 del 1982 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi per le **attività alberghiere**, tenendo comunque presenti le esigenze funzionali e costruttive di tali insediamenti.

Ciò premesso, si dispone che i Comandi Provinciali effettuino una indagine ricognitiva atta a definire nell'ambito di ciascuna Provincia il numero di tali strutture esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ricettività superiore a 25 posti letto), attingendo ai atti del Comando che acquisendo specifiche informazioni dai comuni e dai competenti organi locali del Servizio Sanitario Nazionale.

A seguito di tale indagine, dovrà essere predisposto un prospetto contenente per tali attività le seguenti informazioni:

- a) in relazione alla tipologia:
 - numero di posti letto;
 - dotate o meno di servizi sanitari o para-sanitari;
- b) in relazione agli adempimenti di prevenzione incendi:
 - provviste di certificato di prevenzione incendi;
 - provviste di nulla osta provvisorio;
 - sottoposte ad esame progetto ed in attesa di visita tecnica;
 - sottoposte a visita tecnica ed in attesa di ulteriori adempimenti a seguito di prescrizioni;
 - altra posizione.

Tale tipo di indagine dovrà essere ultimata da parte dei Comandi Provinciali entro il 30 settembre del c.a., trasmessa agli Ispettorati Regionali che ne cureranno l'inoltro per l'intera Regione al Servizio Tecnico Centrale di questa Direzione.

I Comandi provinciali dovranno da subito altresì programmare e disporre visite sopralluogo presso le strutture in questione dando priorità a quelle sprovviste del certificato di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio.

Lettera circolare prot. n. P1226/4122/1 del 20-05-1994.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 " Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere" - Chiarimenti.

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del D.M. 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:

A) Attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte prima - del decreto, si applicano:

- a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
- b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
- c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
- d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte seconda - del decreto, entro i termini previsti

dal punto 21.2.

B) Attività esistenti con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza.

I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda.

Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune **tabelle riassuntive** e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.

ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI-LETTO (D.M. 9.4.94)

1) LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO IN RELAZIONE AL NUMERO DEI PIANI ED ALLA TIPOLOGIA DI SCALA

A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

A1 (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
fino a 2	aperta	- 40 m fino a luogo sicuro
da 3 a 6	protetta (*)	- 30 m fino a scala protetta; - 40 m fino a scala esterna
oltre 6	prova di fumo	- 40 m fino scala a prova di fumo o esterna

(*) se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant > 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo

A2 (servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI D'ESODO
fino a 2	aperta	- 15 m fino alla scala (lunghezza corridoio); - 40 m fino a luogo sicuro

B2 (servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
2	aperta	- 40 m o 45 m(*) fino a luogo sicuro;
3	aperta - con $Q \leq 20 \text{ Kg/m}^2$ - impianto automatico rivelazione incendi	
		protetta
da 4 a 6	protetta	

(*) lungo il percorso interessato:

- 1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
- 2) installare impianto rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.

(**) il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:

- 1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- 2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
- 3) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.

C) ATTIVITA ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCUO (*) C1

(servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
edificio fino a 24 m	aperta	- 25 m fino alla scala;

C2 (servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
edificio fino a 24 m	aperta	- 15 m fino alla scala;

(*) Per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste al punto 20.5 del D.M. 9/4/94.

2) REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PORTE DELLE CAMERE PER OSPITI

ATTIVITÀ NUOVE	RE 30
ATTIVITÀ ESISTENTI	<p>a) nessun requisito per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività ≤ 40 posti letto e $Q \leq 20 \text{ Kg/m}^2$; - tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere <p>b) RE 15</p> <p>c) RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza maggiore di 20 m (fino a 25 m)</p> <p>d) REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso</p>

3) LUNGHEZZA DEI CORRIDOI CIECHI

ATTIVITÀ NUOVE	ATTIVITÀ ESISTENTI
15 m	<p>a) 15 m;</p> <p>b) 20 m, valido solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 di reazione al fuoco; - non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce; - è installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi; <p>c) 25 m solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; - le porte delle camere devono essere RE 30; <p>- deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi</p>